

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3595

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZARRO, ALIVERTI, ALLOCCA, ANDREOLI, ARMELLIN, BALZARDI, BELUSSI, BISAGNO, BONFERRONI, BORRI, BORTOLANI, BOTTA, BRICCOLA, CAPPELLI, CATTANEI, CENI, CITTERIO, CONTU, DAL CASTELLO, DEGAN, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FELICI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GRIPPO, IANNIELLO, LAGANA, LEONE, LUCCHESI, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MENZIANI, NAPOLI, PATRIA, PAVONE, PEZZATI, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PISONI, PORTATADINO, PUCCI, QUARENGHI, QUIETI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SABBATINI, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, VIETTI, VINCENZI, VISCARDI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZOPPI, ZUECH, ZURLO

*Presentata il 29 luglio 1982*

Norme per l'attuazione del servizio civile in agricoltura  
in alternativa al servizio militare di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — È di questi tempi un ulteriore grido di allarme di alcune regioni del Nord vocate al settore agricolo-zootecnico, le quali registrano la chiusura di molte aziende zootecniche con un trasferimento di attività a monoculture agricole meno nobili, come ad esempio la pioppicoltura e la maidicoltura, ovvero a colture estensive.

Le ragioni sono legate quasi esclusivamente alla mancanza di manodopera agricola disponibile alla cura e al governo del bestiame, perché questo tipo di lavoro obbliga a pesanti turni diurni/notturni collegati con l'alimentazione e le operazioni di mungitura.

Un tale trasferimento di attività turba anche i pochi lavoratori rimasti che sono

nella obiettiva impossibilità di godere di ferie, riposi settimanali, festività infrasettimanali, nazionali, ecc.

Solo in Lombardia, secondo una stima del sindacato FISBA-CISL Lombardia, il settore primario occupa circa 160.000 lavoratori (120.000 coldiretti e 40.000 operai agricoli) la stragrande maggioranza dei quali non è in grado di effettuare ferie e di rispettare riposi e nemmeno, in molti casi, viene sostituita quando si verificano malattie ed infortuni.

Le conseguenze negative del fenomeno sono ormai macroscopiche. È infatti in conseguenza di questi alti disagi umani e sociali imposti dal lavoro in agricoltura, se oggi i giovani vogliono sempre meno lavorare nelle campagne e se gli anziani scelgono in numero sempre minore di rimanervi.

Sono di questi tempi iniziative della Comunità europea e della regione Lombardia, per promuovere servizi sostitutivi di manodopera qualificata con cui intervenire laddove si verificano simili eventualità e quindi dove si manifestano le maggiori necessità di manodopera, la mancanza della quale pregiudica la continuità dell'attività aziendale nel settore zootecnico.

Sommando i periodi corrispondenti a ferie non godute, a festività e riposi settimanali non effettuati, ai periodi di malattia e infortuni, si otterrebbero spazi notevoli per collocare migliaia di persone con il risultato di un rilancio della produzione agricola — carne e latte — di cui siamo gravemente deficitari.

Con la sua iniziativa, la regione Lombardia ha teso a rispondere positivamente a questa profonda esigenza del comparto zootecnico, promuovendo la costituzione di associazioni di aziende agricole per organizzare servizi di sostituzione dei lavoratori (dipendenti o autonomi) per i periodi di ferie, di malattia e di riposi settimanali.

La necessità di una simile sostituzione si va sempre più avvertendo anche nella piccola azienda agricola, nella cosiddetta *family-farm*, che secondo orientamenti autorevoli viene indicata come la soluzione del futuro. Infatti, anche in questo

tipo di azienda si avverte l'esigenza di chi vi lavora, di poter godere del riposo settimanale e delle ferie, condizione questa, senza la quale non si favorisce l'assunzione di indirizzi produttivi impegnativi come quelli legati al governo e alla cura del bestiame.

Abbiamo individuato la malattia e la terapia, ma con quali concreti strumenti si deve agire se i giovani non si orientano nel lavoro verso il settore agricolo?

Per questa ragione, abbiamo ritenuto di poter individuare una indicazione concreta con riferimento all'articolo 52 della Costituzione laddove si parla di « difesa della Patria ».

La difesa della Patria si esercita non soltanto preparandosi a resistere con le armi ad un possibile esterno aggressore, ma anche lavorando a colmare i crescenti bisogni della società. La difesa della Patria si manifesta anche attraverso un contributo alla sua autonomia economica in uno spirito di solidarietà sociale.

Già nella Germania federale è in vigore la legge che regola il cosiddetto « Anno sociale volontario » il quale interessa i giovani dal diciassettesimo al venticinquesimo anno di età, periodo che può essere colmato da un lavoro di utilità sociale alternativo al servizio militare di leva.

In modo simile, nel nostro paese si tratta di prevedere questa possibilità e questo tipo di ruolo per i giovani che, già in possesso di adeguate conoscenze, potrebbero svolgere lavori di cura, governo, operazioni di mungitura del bestiame.

Poiché, infine, lo scopo della presente legge è quello di assicurare la continuità della normale conduzione aziendale agricola, potranno accedere al servizio civile alternativo nel settore agricolo, assolvendo in questo caso all'obbligo della leva militare continuando a condurre la propria azienda, anche gli imprenditori agricoli i quali dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge n. 153 e con un reddito pari a quello di una unità lavorativa uomo, stabilito sempre dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 all'articolo 14.

Onorevoli colleghi, la proposta che presentiamo prevede:

all'articolo 1: la possibilità di effettuare il servizio civile alternativo, sostitutivo dell'obbligo di leva per i giovani che siano disponibili ad essere collocati come lavoratori agricoli subordinati in aziende agricole. Possono accedere anche gli imprenditori agricoli;

all'articolo 2: i requisiti qualitativi richiesti ai giovani;

all'articolo 3: le modalità da seguire per essere ammessi. Ampio potere di valutazione dei requisiti professionali reali della commissione di cui all'articolo 4;

all'articolo 4: la istituzione di una commissione nazionale che valuterà le domande che dovranno essere decise entro 40 giorni e la sospensione della presentazione alle armi;

all'articolo 5: i tempi di comunicazione della decisione di ammissione nel servizio alternativo e i tempi di congedo. Gli elenchi nominativi e gli elementi di caratterizzazione professionale verranno forniti alle Commissioni regionali per la manodopera agricola. Per gli imprenditori la possibilità di effettuare il servizio nella propria azienda agricola;

all'articolo 6: formazione degli elenchi regionali e avviamento. Costituzione della riserva per i non avviati;

all'articolo 7: richiesta della manodopera da parte delle aziende agricole con possibili tempi di inizio e termine rapporto da avanzare alla commissione regionale (legge n. 83 del 1970) con parere della commissione locale manodopera agricola sul mercato del lavoro locale. Disposizioni di contingentamento e di avviamento. Possibilità per comuni e comunità montane di ottenere le riserve;

all'articolo 8: iscrizione negli elenchi anagrafici di rilevamento dei lavoratori agricoli dipendenti. Avviamento d'ufficio della commissione locale. Assicurazioni obbligatorie. Rispetto dei trattamenti contrattuali. La disponibilità a la-

vorare in occasione delle feste settimanali e infrasettimanali fino a un *max* del 75 per cento. Irrinunciabilità delle ferie. Organizzazione del lavoro non penalizzante o discriminante dei giovani lavoratori di cui alla presente legge rispetto agli altri lavoratori. Per le « riserve » riconoscimento di salari e contribuzione in proporzione alle giornate lavorative;

all'articolo 9: istituzione del Fondo nazionale lavoro agricolo sostitutivo alimentato dal 25 per cento del salario trattenuto al lavoratore e versato a questi al termine del rapporto. Al fondo confluiranno anche il contributo statale pari al costo annuo di un soldato che verrà liquidato ai datori di lavoro che utilizzano le unità lavorative della presente legge;

all'articolo 10: divieto di assunzione di impieghi o uffici pubblici o esercitare attività professionali. Conservazione del posto per chiamata alle armi. Copertura figurativa per il periodo di servizio alternativo se non coperto da assicurazioni obbligatorie;

all'articolo 11: disposizioni in caso di rifiuto ad effettuare il lavoro. Controversie di lavoro. Richiesta di trasferimento;

all'articolo 12: assegnazione in caso di guerra al servizio veterinario della sanità militare o al commissariato militare;

all'articolo 13: durata del servizio alternativo. Interruzione del rapporto di lavoro. Collocazione in congedo. Deliberazione della quota parte accantonata del « Fondo » di cui all'articolo 9 al lavoratore e del contributo alle aziende;

all'articolo 14: contributo dello Stato attualmente iscritto nel bilancio della difesa;

all'articolo 15: costituzione della riserva nei comuni rurali, comunità montane; servizi di sostituzione istituiti con legge regionale;

all'articolo 16: equiparazione degli ammessi alla riserva, ai fini del trattamento economico, ai giovani in servizio mili-

tare di leva. In caso di lavoro verranno retribuiti giornalmente in base ai trattamenti stabiliti dai contratti collettivi del settore agricolo;

all'articolo 17: regolamento d'attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

all'articolo 18: possibilità, in attesa del regolamento di attuazione, di avanzare richiesta di ammissione o concessione di manodopera;

all'articolo 19: collocazione in congedo dopo tre anni dall'ammissione al servizio alternativo;

all'articolo 20: organi di ispezione in caso di controversie sono gli ispettorati del lavoro anche di concerto con gli ispettorati all'agricoltura e con i nuclei ispettivi dei CAU provinciali;

all'articolo 21: potere di interpretazione e di emissione di direttive della commissione superiore di cui all'articolo 4.

La presente legge potrebbe avere il pregio di collocare il giovane, in una logica di applicazione delle conoscenze acquisite nella scuola, in un periodo di pratico ti-

rocinio: le condizioni occupazionali garantite, la qualità del lavoro, le condizioni di vita in campagna rispetto alla città, potrebbero essere elemento di valutazione per continuare a rimanere, anche dopo il servizio alternativo, in campagna e ad insistere a lavorare nel settore agricolo là dove esiste necessità di manodopera.

Si realizzerebbe così il duplice risultato di un ritorno alla campagna gravemente ora spopolata e un contributo di forze giovanili al settore agricolo.

La presente legge inoltre ha il pregio di non incidere sul bilancio dello Stato in quanto assorbe esclusivamente il contributo già stanziato e presente nel bilancio della difesa proporzionato al numero di giovani che chiederanno di essere ammessi al servizio.

Ulteriori risparmi ne deriveranno dal fatto che buona parte dei giovani ammessi al servizio alternativo si vedranno accreditare la contribuzione obbligatoria in caso di lavoro, realizzando così un risparmio per il mancato riconoscimento della contribuzione figurativa prevista agli articoli 56, n. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55; 2 aprile 1958, n. 364.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli obbligati alla leva che dichiarino di voler essere collocati ad effettuare lavori agricoli vari con particolare disponibilità al settore zootecnico, e per il quale dimostrino le particolari qualità e attitudini di cui al successivo articolo 2, possono essere ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo secondo le norme della presente legge.

Possono altresì accedere coloro che risultino imprenditori agricoli.

## ART. 2.

I giovani indicati nel precedente articolo 1 devono provare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in veterinaria o agraria o similare, di essere studente fuori corso nelle medesime discipline purché all'ultimo anno accademico;

b) diploma di perito agrario o similare;

c) licenza di scuola professionale ad indirizzo agrario e dimostrare inequivocabilmente di aver esercitato nel settore agricolo da almeno un anno;

d) essere lavoratore agricolo dipendente fisso, iscritto negli elenchi di cui alla legge 11 marzo 1970, n. 83;

e) essere coadiuvante di coltivatore diretto in maniera effettiva e continuativa nella conduzione aziendale da almeno tre anni;

f) essere imprenditori agricoli, intendendo per tali coloro che dispongono dei requisiti fissati dall'articolo 12 e inoltre che il reddito corrisponda a quello di una unità lavorativa uomo (ULU) secondo i criteri dell'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

g) possedere le conoscenze tecniche e le qualità personali necessarie oltre che una

adeguata formazione ed idoneità fisica secondo l'apprezzamento dell'apposita commissione superiore nazionale prevista dall'articolo 4 della presente legge.

#### ART. 3.

Gli obbligati alla leva che ritengono di avere i requisiti, devono presentare domanda motivata ai competenti distretti militari o capitanerie di porto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro 60 giorni dall'arruolamento.

Gli abili e arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non hanno presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente possono produrla presso i competenti distretti militari o capitanerie di porto entro i 10 giorni successivi alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: dichiarazione scolastica per i giovani di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, o fotocopia autenticata del certificato di laurea; dichiarazione scolastica e dichiarazione dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, competente nei casi di cui alle lettere *c*) e *d*); dichiarazione di iscrizione SCAU e attestazione del sindaco nel caso *e*).

L'interessato potrà anche produrre qualsiasi documento che ritenga utile a sostegno delle ragioni della domanda. Dette ragioni, che dovranno essere di natura tecnica sulle conoscenze professionali di settore effettivamente acquisite al di là del titolo di studio, piani di studi o rapporto ufficiale di lavoro, potranno anche inficiare ad insindacabile giudizio della commissione di cui al successivo articolo 4, i requisiti stabiliti all'articolo 2.

#### ART. 4.

Le domande sono esaminate, in attesa di apposito organismo nazionale per il servizio alternativo — qualora presso il me-

desimo venga istituita una apposita sezione agraria — da una commissione superiore nazionale per il servizio alternativo in agricoltura, che è così composta:

a) Ministro della difesa o suo delegato — presidente;

b) ufficiale superiore designato dal servizio veterinario dell'esercito;

c) ufficiale superiore designato dal Corpo forestale dello Stato;

d) ufficiale superiore del reclutamento truppa;

e) n. 3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli dipendenti;

f) n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura;

g) n. 1 rappresentante della commissione centrale SCAU;

h) n. 1 rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

i) n. 1 rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione delibera l'accoglimento delle domande valide o respinge — motivandole — quelle non valide, rifacendosi a valutazioni tecniche e di opportunità. La Commissione deve decidere entro 40 giorni dalla presentazione della domanda. La presentazione alle armi è comunque sospesa sino a quando non sia intervenuta una decisione sulla domanda. La Commissione elegge nel suo seno un vice-presidente fra i rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. Il Ministero della difesa assicura il servizio di segreteria della commissione.

#### ART. 5.

Il Ministro della difesa comunica all'interessato la decisione adottata entro dieci giorni dalla assunzione della delibera della commissione superiore. L'interessato da tale data deve tenersi a disposizione per assumere servizio nel settore agricolo, di-

sponibilità che deve comunque ritenersi conclusa entro tre anni da tale data. Il Ministro della difesa dà la stessa comunicazione alla regione militare nella cui giurisdizione territoriale risiede il cittadino ammesso al servizio alternativo in agricoltura. Il Ministero della difesa, redige un elenco nominativo con sintesi qualitativa (data di nascita — comune di residenza — titoli di studio — esperienze professionali precedenti) degli ammessi al servizio alternativo, alle commissioni regionali per il lavoro istituite dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

Gli ammessi al servizio alternativo come imprenditori a titolo principale, assolvono al periodo d'obbligo continuando a condurre la propria azienda.

#### ART. 6.

Gli ammessi vanno a formare gli elenchi regionali del servizio alternativo agricolo per le rispettive regioni di provenienza. Spetta alle commissioni regionali di cui alla legge n. 83 del 1970 avviarli alle aziende agricole secondo le modalità del successivo articolo 7.

Gli ammessi negli elenchi regionali e non avviati alle aziende nei tempi stabiliti dalla commissione superiore di cui all'articolo 4, costituiscono la riserva secondo gli articoli 15 e 16.

#### ART. 7.

Alle commissioni regionali di cui alla legge n. 83 del 1970 le aziende agricole con allevamenti zootecnici — ovini, caprini, equini, ittici e simili, sia in conduzione diretta sia associata — le aziende agricole con allevamenti anche senza terra, le aziende equiparabili dichiarate ammissibili perché svolgenti attività a monte e a valle dell'allevamento, che hanno necessità di manodopera possono avanzare domanda per ottenere la manodopera di cui all'articolo 1 della presente legge, precisando qualità e data di inizio e di termine



del servizio. La domanda deve essere inoltrata alla commissione regionale a mezzo della commissione locale manodopera agricola che deve esprimere il proprio parere. Le commissioni regionali valutano se le richieste delle aziende non sono effettivamente esaudibili con la disponibilità di manodopera locale iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti disoccupati.

La commissione regionale può di volta in volta decidere l'immissione nella regione di detta manodopera, stabilendone il contingentamento, la collocazione, il periodo di assunzione e di termine del servizio.

La lettera di avviamento viene inviata direttamente all'interessato che deve prendere servizio alla data stabilita che comunque deve non essere posta prima di 30 giorni dalla notifica.

Alle commissioni regionali possono rivolgersi direttamente i comuni e le comunità montane, sul cui territorio insistano allevamenti, per ottenere l'assegnazione di un contingente di riserva di cui al successivo articolo 15.

#### ART. 8.

Ai lavoratori di cui alla presente legge deve essere garantito l'avviamento di ufficio della locale commissione per la manodopera agricola.

Devono essere garantite le assicurazioni obbligatorie previste dall'articolo 14, sesto comma, del decreto-legge del 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Le aziende devono garantire il rispetto dei trattamenti e degli obblighi contrattuali, salariali e normativi stabiliti nei contratti collettivi in vigore in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1.

I riposi settimanali e le festività infrasettimanali possono essere goduti anche in altro giorno della settimana che non sia la domenica, e ciò fino al 75 per cento del complesso delle festività.

Le ferie sono irrinunciabili ma devono essere godute in periodo concordato con le aziende.

I lavoratori di cui alla presente legge dovranno essere inseriti nella normale organizzazione del lavoro nell'ambito aziendale. Non possono quindi essere riservati soltanto a loro lavori particolarmente pesanti o ingrati, ma in quota corrispondente a quella dovuta dagli altri lavoratori operanti in azienda.

I lavoratori disposti nelle riserve di cui al successivo articolo 15 richiesti dai comuni e comunità montane, vengono iscritti d'ufficio negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti. Ad essi vengono accreditate — a cura delle aziende richiedenti — le giornate effettivamente lavorate che sono regolarmente retribuite come stabilito dai contratti collettivi.

#### ART. 9.

Il 25 per cento del salario dovuto ai lavoratori deve essere versato al « Fondo nazionale lavoro agricolo sostitutivo ». Lo ammontare accantonato viene liquidato, con deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4, al termine del periodo obbligatorio.

Il Fondo è costituito presso la Banca nazionale del lavoro alla quale sono accollati gli oneri per il funzionamento del Fondo che è gestito dalla commissione di cui all'articolo 4.

Al Fondo viene anche immesso il contributo statale di cui al successivo articolo 14 che verrà liquidato ai datori di lavoro per l'utilizzo delle unità di lavoro di cui all'articolo 1.

Criteri ed entità dei contributi ai datori di lavoro verranno deliberati annualmente dalla commissione superiore di cui all'articolo 4.

#### ART. 10.

I cittadini che prestano il servizio civile alternativo non possono assumere impieghi e pubblici uffici e intraprendere od eser-

citare attività professionali. I trasgressori decadono dall'ammissione al servizio civile alternativo e sono puniti con le disposizioni valevoli per i cittadini che prestano servizio di leva.

Ai cittadini di cui alla presente legge, vengono garantite le disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro, nonché le coperture assicurative figurative per il periodo di mesi diciotto non cumulabili con i periodi di assicurazione obbligatoria.

#### ART. 11.

I cittadini ammessi al servizio civile alternativo in agricoltura che rifiutano di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio, qualora il fatto non costituisca più grave reato, vengono rinviati al primo contingente per l'effettuazione dell'obbligo di leva.

La delibera è adottata dalla commissione superiore su segnalazione della commissione locale manodopera agricola.

In caso di controversia il lavoratore segue — pur continuando nel servizio — le vie normali previste da leggi e contratti. Può comunque chiedere il trasferimento sul quale decide la commissione regionale.

#### ART. 12.

In tempo di guerra gli ammessi al servizio civile alternativo in agricoltura sono assegnati ai Corpi del servizio veterinario o del servizio amministrazione e commissariato militare.

#### ART. 13.

I cittadini prestano servizio civile alternativo in agricoltura per un tempo superiore della metà della durata del servizio di leva a cui sarebbero tenuti. Al termine del periodo si interrompe automaticamente il rapporto di lavoro instaurato. L'azienda ha l'obbligo di comunicare alla com-

missione locale manodopera agricola l'avvenuta cessazione: questa ne darà comunicazione alla commissione regionale di cui all'articolo 5.

La commissione regionale comunica al Ministero della difesa l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo in agricoltura: i competenti organi di leva provvedono a collocare l'interessato in congedo illimitato dando tempestiva comunicazione.

La commissione regionale inoltre comunica alla commissione superiore di cui all'articolo 4 l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo: la commissione superiore delibera l'entità e la liquidazione del contributo di cui al successivo articolo 14 a cura del Fondo all'azienda agricola, e il corrispondente del 25 per cento del salario accantonato dal Fondo al lavoratore.

#### ART. 14.

Lo Stato corrisponde al Fondo di cui all'articolo 8 le quote parti attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli ammessi al servizio civile in agricoltura, in proporzione ai mesi.

#### ART. 15.

I giovani non avviati direttamente alle aziende ma accolti nel servizio alternativo agricolo, costituiscono il gruppo di riserva che è di stanza nella regione di provenienza e sono assegnati ai comuni rurali, alle comunità montane, o agli organismi di sostituzione in agricoltura previsti dalle leggi regionali, che ne facciano richiesta.

#### ART. 16.

I giovani chiamati dalla riserva sono equiparati, al solo fine del trattamento economico ai giovani che prestano il servizio militare di leva col grado di soldato;

godono inoltre delle dispense, facilitazioni e riduzioni previste per i militari di truppa, nonché del vitto e alloggio presso gli enti locali i quali si rivalgono nei confronti dei Ministeri interessati.

Le prestazioni di lavoro vengono retribuite nel rispetto della presente legge. Le richieste di giovani della riserva, vengono avanzate alle commissioni regionali degli enti e degli organismi sopra indicati per tutti gli impieghi connessi alle attività agricole, silvo-pastorali, forestali che si rendono necessarie per lo sviluppo del settore e la qualità di servizi nell'ambiente rurale anche in riferimento alle attività programmatiche degli enti territoriali interessati.

#### ART. 17.

Il numero massimo degli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo è determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della « Commissione superiore nazionale per il servizio alternativo in agricoltura » prevista dall'articolo 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

#### ART. 18.

In attesa del regolamento di attuazione i soggetti della presente legge - i cittadini di cui all'articolo 1 e le aziende agricole di cui all'articolo 7 - avanzeranno ciascuno per le proprie competenze le domande di ammissione al Servizio, e la domanda di concessione di manodopera.

## ART. 19

Trascorsi tre anni dalla sospensione di cui all'articolo 4 derivante dall'accoglimento della domanda, i cittadini di cui alla presente legge possono inoltrare domanda al Ministero della difesa ed ottenere la collocazione in congedo illimitato.

## ART. 20.

Organi di ispezione in caso di controversia e da valutarsi da parte della commissione regionale di cui all'articolo 7, sono gli Ispettorati del lavoro che possono operare anche di concerto con l'Ispettorato all'agricoltura competente per territorio e con il Servizio ispettivo del Servizio per i contributi agricoli unificati provinciali.

## ART. 21.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge la Commissione superiore nazionale per il servizio alternativo in agricoltura ha facoltà di emettere direttive vincolanti.

## ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.